Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0080

Progetti faro di interesse comune nel settore della difesa europea

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2026 sui progetti faro di interesse comune nel settore della difesa europea (2025/2144(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 42, paragrafo 3,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e gli articoli 114 e 346,

– visti l'articolo 2, lettera e), del protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) istituito dall'articolo 42, paragrafo 6, TUE e la notifica congiunta sulla PESCO firmata dai ministri dei 23 Stati membri dell'UE il 13 novembre 2017,

– vista la dichiarazione di Versailles, adottata l'11 marzo 2022 in occasione della riunione informale dei capi di Stato e di governo, in particolare il paragrafo 22,

– vista la "Bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali", approvata dal Consiglio il 21 marzo 2022 e dal Consiglio europeo il 25 marzo 2022,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 18 maggio 2022 sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso (JOIN(2022)0024),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 marzo 2023, dal titolo "Strategia spaziale dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa" (JOIN(2023)0009),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 5 marzo 2024 dal titolo "Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente"(JOIN(2024)0010),

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 febbraio 2025, dal titolo "Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi" (JOIN(2025)0009),

– visto il libro bianco congiunto della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 marzo 2025, dal titolo "Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030" (JOIN(2025)0120),

– visto il regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa (FED)[1],

– visto il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa[2] (regolamento EDIP), in particolare il capo IV relativo ai progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (COM(2025)0122), presentata dalla Commissione il 19 marzo 2025,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe" (COM(2025)0188), presentata dalla Commissione il 22 aprile 2025,

– visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza

1 GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj.

2 GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj.

dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa[3],

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 16 ottobre 2025, dal titolo "Preserving Peace - Defence Readiness Roadmap 2030" (Preservare la pace - Tabella di marcia per la preparazione alla difesa), (JOIN(2025)0027),

– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari[4],

– visto il documento esplorativo della Commissione del 29 settembre 2025 dal titolo "Defence Readiness Roadmap 2030" (Tabella di marcia per la preparazione alla difesa),

– vista la relazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio, dell'11 aprile 2025, dal titolo "Annual progress report on the Implementation of the Strategic Compass for Security and Defence" (Relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017, in particolare quelle del paragrafo 8 sulla PESCO, e del 6 marzo 2025, in particolare quelle del paragrafo 3, lettera f),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025,

– viste le strategie di sicurezza nazionali degli Stati membri dell'UE,

– visto il parere 02/2024 del 3 ottobre 2024 della Corte dei conti europea relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP"), in particolare il paragrafo 42,

– viste la relazione annuale 2024 dell'Agenzia europea per la difesa (AED), la sua relazione del 14 novembre 2023 dal titolo "Le priorità di sviluppo delle capacità dell'UE per il 2023" e la relazione del 2024 dal titolo "Revisione coordinata annuale sulla difesa",

3 GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj.

4 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj.

– vista la relazione sullo stato di avanzamento dei progetti PESCO del segretariato della PESCO del settembre 2025,

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, sul futuro della competitività europea e il relativo capitolo 4 sull'aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze,

– vista la relazione di Enrico Letta del 17 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market" (Molto più di un mercato) e, in particolare, il capitolo 3 "A single market to play big: scale matters" (Un mercato unico per competere in grande: la scala conta),

– vista la relazione di Sauli Niinistö del 30 ottobre 2024 dal titolo "Safer Together: Strengthening Europe’s Civilian and Military Preparedness and Readiness" (Rafforzare la preparazione e la prontezza civili e militari dell'Europa), in particolare il capitolo 7,

– vista la dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO del 10 gennaio 2023,

– vista la dichiarazione del vertice dell'Aia rilasciata dai capi di Stato e di governo della NATO che hanno partecipato alla riunione del Consiglio del Nord Atlantico a Madrid il 25 giugno 2025,

– vista la 10ª relazione, del 10 giugno 2025, sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'attuazione dell'insieme di proposte comuni approvate dai Consigli dell'UE e della NATO il 6 dicembre 2016 e il 5 dicembre 2017,

– visti i programmi di cooperazione in materia di attrezzature gestiti dall'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR),

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2025 sul libro bianco sul futuro della difesa europea[5], in particolare i paragrafi 4 e 58,

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2025 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – relazione annuale 2024[6], in particolare il paragrafo 46,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

5 GU C, C/2025/3151, 20.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3151/oj.

6 GU C, C/2025/4389, 9.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4389/oj.

– vista la relazione della commissione per la sicurezza e la difesa (A10-0014/2026),

A. considerando che le sfide poste dal declino della pace e della sicurezza globali, dalla continuazione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dall'emergere di minacce nuove e in evoluzione alla sicurezza dell'UE impongono all'UE e ai suoi Stati membri di aumentare in modo significativo i loro investimenti nel settore della difesa al fine di sviluppare capacità militari e di intelligence che consentano loro di difendere la propria sovranità, indipendenza e integrità territoriale e di rafforzare la deterrenza nonché di agire e rispondere autonomamente o in partenariato con i loro alleati, in particolare all'interno della NATO, alle minacce immediate e future;

B. considerando che i crescenti attacchi contro le infrastrutture critiche europee, compresi gli attacchi informatici e il sabotaggio, minacciano seriamente la nostra vita quotidiana e le nostre attività economiche in tutta l'UE e richiedono una risposta coordinata dell'UE attraverso progetti europei su larga scala;

C. considerando che la guerra, storicamente dominata dalle armi convenzionali, sembra evolvere "dall'acciaio al web"; che essa integra in misura crescente capacità informatiche e operazioni in rete e che le strategie belliche sono in fase di trasformazione attraverso nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale (IA) e non si limitano più a una potenza di fuoco massiva e a scontri su larga scala, ma si stanno orientando verso la miniaturizzazione e il decentramento dei sistemi, come dimostrato dall'uso di droni e di sciami di droni in tutti i settori, armi basate sull'IA, mine intelligenti e sistemi missilistici portatili nei campi di battaglia; che gli aerei da combattimento, le navi, l'artiglieria, i carri armati da combattimento e i veicoli terrestri stanno diventando più vulnerabili agli attacchi di precisione e necessitano pertanto di una maggiore protezione, in quanto sono ancora essenziali per le operazioni militari e di sicurezza; che sussiste la necessità di produrre e dispiegare su larga scala sistemi d'armi e munizioni tradizionali, ove necessario;

D. considerando che questo nuovo paradigma di conflitto significa che nessuna regione dell'UE è esente da minacce potenziali di aggressione, interferenza, disinformazione, sovvertimento psicologico o attacchi ibridi; che la preparazione strategica a un conflitto prolungato rimane fondamentale per garantire la resilienza a lungo termine in materia di sicurezza e difesa;

E. considerando che lo spazio sta diventando un settore strategico sempre più congestionato e conteso, con una crescente strumentalizzazione a fini bellici dei segmenti sia terrestri che spaziali; che la NATO ha riconosciuto lo spazio come il quinto settore operativo strategico, prendendo atto delle crescenti sfide in materia

di sicurezza derivanti dallo spazio e, di conseguenza, della necessità di renderlo più sicuro;

F. considerando che, nella sua comunicazione congiunta del 5 marzo 2024 dal titolo "Una nuova strategia industriale europea per la difesa", la Commissione ha sottolineato che nel 2022 solo il 18 % della spesa totale per attrezzature da parte degli Stati membri dell'UE è stato destinato all'acquisizione collaborativa di materiali per la difesa da parte dell'UE, ben al di sotto dell'attuale parametro di riferimento collettivo del 35 % fissato dagli Stati membri in sede di comitato direttivo ministeriale dell'AED nel 2007; che la tabella di marcia "Preservare la pace - Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" fissa l'obiettivo di organizzare almeno il 40 % degli appalti nel settore della difesa come appalti congiunti entro la fine del 2027; che, al fine di potenziare la capacità dell'industria europea della difesa, il 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri a orientare sempre più gli investimenti nel settore della difesa verso lo sviluppo, la produzione e gli appalti congiunti con il sostegno dell'AED; che il coordinamento degli sforzi tra gli Stati membri volti a garantire un'allocazione efficiente delle risorse, ridurre la frammentazione e accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della difesa sono essenziali per la creazione di un mercato pienamente operativo; che il conseguimento di tali obiettivi richiede maggiori incentivi e una riduzione degli oneri amministrativi, garantendo nel contempo che la cooperazione rimanga orientata al mercato, sulla base di requisiti in materia di capacità di difesa e di processi complementari di pianificazione della difesa dell'UE, dei suoi Stati membri e della NATO;

G. considerando che le "iniziative faro europee per la prontezza", presentate nella comunicazione "Preservare la pace - Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030", si basano su un approccio globale alla difesa, che comprende sia la protezione dagli attacchi militari diretti che la preparazione alle minacce ibride; che esse rappresentano un'opportunità per promuovere l'innovazione, l'interoperabilità e la competitività all'interno dell'industria della difesa dell'UE, sviluppando partenariati industriali congiunti innovativi sulle tecnologie di frontiera, rafforzando in modo sostanziale la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e rendendola meno dipendente dalle tecnologie di paesi terzi;

H. considerando che gli Stati membri situati alle frontiere orientali dell'UE sono i più esposti a gravi minacce e sono essenziali per la sicurezza dell'UE nel suo complesso; che nelle conclusioni del 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha osservato che le minacce immediate lungo il fianco orientale dell'UE e la fornitura di sostegno concreto agli Stati membri devono essere affrontate in via prioritaria; che la comunicazione dal titolo "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" individua

l'iniziativa europea di difesa antidrone e la sorveglianza del fianco orientale come iniziative prioritarie; che, come proposto, la sorveglianza del fianco orientale è destinata a rafforzare i confini orientali dell'UE, integrando le capacità di difesa terrestre, navale e aerea con sistemi e tecnologie antidrone efficaci e all'avanguardia che sono anche fondamentali per l'iniziativa europea di difesa antidrone;

I. che gli utilizzatori finali dei prodotti della difesa sono principalmente le forze armate nazionali degli Stati membri e che questi ultimi possono pertanto prendere in considerazione l'aumento dei loro investimenti in progetti industriali nel settore della difesa solo se tali progetti riguardano lo sviluppo di capacità militari di interesse comune per le loro forze armate; che l'articolo 346 TFUE stabilisce che ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

J. considerando che la bussola strategica per la sicurezza e la difesa fissa l'obiettivo di sviluppare incentivi per stimolare gli investimenti collaborativi degli Stati membri in progetti comuni e l'acquisizione congiunta di capacità di difesa che sono sviluppate in modo collaborativo all'interno dell'UE;

K. considerando che il regolamento (UE) 2025/2643 che istituisce il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) prevede l'attuazione degli EDPCI; che gli EDPCI sono progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività della EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, e promuovendo un'architettura aperta e modulare, un'innovazione a duplice uso e la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione in tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico; che l'EDIP comprende anche le strutture per un programma europeo di armamento (SEAP), un nuovo quadro giuridico e istituzionale che può essere utilizzato per iniziative collaborative in materia di armamenti nell'ambito di progetti faro;

L. considerando che, come sottolineato nella tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030, l'Ucraina rimane la prima linea di difesa dell'Europa ed è parte integrante dell'architettura europea di difesa e sicurezza; che la cooperazione tra le industrie della difesa dell'UE e dell'Ucraina, in particolare nel contesto dei progetti faro o degli EDPCI, è di grande importanza per i rispettivi mercati, la competitività e il potenziale di innovazione;

1. riconosce che l'aumento complessivo della spesa per la difesa tra gli Stati membri dell'UE rispecchia chiaramente la loro determinazione

a rispondere al deterioramento del contesto di sicurezza attraverso il miglioramento delle capacità militari, il potenziamento della deterrenza e il rafforzamento del loro impegno collettivo a favore della difesa europea e transatlantica; osserva che alcuni Stati membri, in particolare quelli situati ai confini orientali dell'UE, hanno raggiunto o superato l'obiettivo di spesa della NATO di destinare il 2 % del loro PIL alla spesa per la difesa entro la fine del 2025;

2. riconosce inoltre che il rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'Europa richiede non solo un aumento della spesa nazionale per la difesa, ma un passaggio globale verso un maggiore coordinamento, efficienza e integrazione nel modo in cui gli Stati membri sviluppano, utilizzano e attuano le loro politiche di difesa; sottolinea che tale passaggio da un approccio prevalentemente nazionale alla difesa a una comprensione condivisa della posizione collettiva dell'Unione in materia di sicurezza e deterrenza deve essere effettuato nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri e delle loro competenze nei settori della sicurezza e della difesa, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, TUE;

3. osserva che, nonostante i maggiori sforzi di difesa, l'UE e i suoi Stati membri continuano a far fronte a carenze persistenti in termini di capacità strategiche collettive, strutture di comando e controllo e capacità militari sostenibili; sottolinea, in particolare, che gli Stati membri hanno individuato le seguenti carenze iniziali in termini di capacità prioritarie[7]: difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, abilitanti strategici, anche in relazione allo spazio e alle infrastrutture critiche, mobilità militare, informatica, IA e guerra elettronica, combattimento terrestre e sicurezza marittima; sottolinea che tali lacune limitano in modo significativo la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di accrescere la deterrenza e sostenere un impegno prolungato su vasta scala nel settore della difesa, alla luce della crescente probabilità di atti di guerra ibrida o convenzionale; chiede misure urgenti per affrontare tali carenze di capacità critiche attraverso una cooperazione rafforzata in ambito strategico e industriale, una pianificazione coordinata e investimenti mirati per garantire la prontezza alla difesa; riconosce gli sforzi compiuti dai soggetti interessati dall'EDTIB per affrontare tali sfide;

4. sottolinea che per colmare le carenze di capacità è necessario sviluppare abilitanti strategici autonomi senza i quali le forze armate degli Stati membri non possono condurre efficacemente operazioni militari congiunte; raccomanda, a tale proposito, lo sviluppo di un'architettura comune sicura per il comando, il controllo, le

7 Come elencato a pagina 3 della comunicazione congiunta dal titolo "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030".

comunicazioni, l'intelligence, la sorveglianza, l'acquisizione dei bersagli e la ricognizione, nonché di capacità di difesa comuni nei settori spaziale, del trasporto aereo e marittimo strategico, del rifornimento aria-aria e della prevenzione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari; elogia il lavoro dell'AED, che fornisce una panoramica e un'analisi del panorama della difesa dell'UE e formula raccomandazioni sulle opportunità di collaborazione in materia di sviluppo e acquisizione di capacità attraverso le priorità di sviluppo delle capacità e la revisione coordinata annuale sulla difesa;

5. ricorda che la NATO e l'UE svolgono ruoli complementari, coerenti e sinergici; chiede un maggiore impegno nella cooperazione da parte degli Stati membri dell'UE e degli alleati della NATO, in linea con la terza dichiarazione congiunta del 10 gennaio 2023 sulla cooperazione UE-NATO, al fine di sviluppare le capacità di difesa e colmare le lacune esistenti; sottolinea che tutti gli sforzi europei a tale riguardo dovrebbero essere compiuti in stretto coordinamento con la NATO, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione industriale e l'interoperabilità; chiede un maggiore impegno europeo nelle strutture di cooperazione esistenti della NATO e ricorda altresì la necessità di garantire la coerenza dei risultati tra il processo di pianificazione dello sviluppo delle capacità dell'UE e il processo di pianificazione e revisione della NATO; chiede una migliore interoperabilità delle apparecchiature militari tra gli Stati membri dell'UE e gli alleati della NATO, in particolare garantendo la compatibilità tra le loro norme e specifiche;

6. riconosce che alcune esigenze immediate in materia di difesa devono ancora essere soddisfatte grazie alle forniture o al sostegno da parte di paesi terzi; sottolinea altresì che la sicurezza europea continua a dipendere fortemente dall'industria della difesa di paesi terzi; evidenzia che, in considerazione dell'attuale contesto geopolitico e dell'obbligo per l'UE di assumersi una maggiore responsabilità in materia di difesa, sono necessari una transizione ben gestita e graduale dalla dipendenza da paesi terzi all'autonomia strategica e il rafforzamento della base industriale tecnologica di difesa europea; concorda con l'obiettivo di ridurre in modo significativo o eliminare progressivamente, per quanto possibile, la dipendenza da fabbricanti e fornitori di paesi terzi, anche nel settore delle materie prime e dei minerali di terre rare, nei casi in cui esistono o possono essere sviluppate soluzioni equivalenti all'interno dell'UE che sono essenziali per l'autonomia strategica e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE; chiede pertanto misure volte a rafforzare l'EDTIB e a migliorarne la competitività, anche attraverso una preferenza ambiziosa e dinamica dell'UE per gli appalti nel settore della difesa, mercati aperti e competitivi per le imprese dell'UE, la cooperazione industriale transfrontaliera all'interno dell'UE e con partner affidabili e che condividono gli stessi principi e un accesso equo agli appalti per le PMI;

7. sottolinea che, in assenza della creazione di un mercato unico dell'UE dei prodotti e dei servizi per la difesa pienamente funzionante, l'aumento della spesa nazionale per la difesa rischia di disperdersi a causa di inefficienze, contribuendo così a un'ulteriore frammentazione dell'EDTIB; invita gli Stati membri a rafforzare gli appalti congiunti nel settore della difesa e la cooperazione nello sviluppo delle capacità di difesa, al fine di migliorare l'interoperabilità e l'intercambiabilità, garantire un'assegnazione efficace delle risorse, rafforzare l'EDTIB, attrarre investimenti privati, ridurre la frammentazione del mercato della difesa dell'UE e ridurre la varietà dei diversi prodotti per la difesa volti a soddisfare esigenze operative simili in tutta l'Unione; sottolinea che gli appalti nel contesto dei progetti faro dovrebbero essere effettuati congiuntamente dagli Stati membri partecipanti e che i progetti faro dovrebbero contribuire all'obiettivo di realizzare procedure congiunte per il 40 % degli appalti nel settore della difesa entro la fine del 2027;

Sviluppare le capacità di difesa attraverso progetti faro nei settori prioritari

8. prende atto della proposta della Commissione e dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di avviare una prima serie di iniziative faro europee per la prontezza, nell'ambito della comunicazione "Preservare la pace – Tabella di marcia per la preparazione alla difesa per il 2030"; constata l'approvazione da parte del Consiglio europeo di tale tabella di marcia e dell'impegno degli Stati membri a sviluppare le prime quattro iniziative faro europee per la prontezza: l'iniziativa europea di difesa antidrone, la sorveglianza del fianco orientale, lo scudo aereo europeo e lo scudo spaziale europeo; osserva che i progetti faro proposti riguardano una gamma molto ampia di capacità di difesa; nota, inoltre, che sono di natura trasversale e che contribuiscono a pieno spettro agli interessi dell'Unione in materia di sicurezza; esorta pertanto la Commissione, gli Stati membri partecipanti e l'AED a individuare chiaramente, per ciascun progetto, gli obiettivi specifici, il calendario e le tappe fondamentali di attuazione, proposte di finanziamento, meccanismi di governance, la portata tecnologica e le dimensioni previste; evidenzia la necessità di un concetto operativo e di una governance chiara per determinare chi fa cosa, soprattutto nei casi con implicazioni transfrontaliere, ad esempio quando un drone ostile vola da uno Stato membro all'altro; sottolinea che la progettazione e l'attuazione di tali progetti dovrebbero essere complete, integrando componenti di difesa convenzionali e tecnologie avanzate, al fine di garantire la sostenibilità operativa in caso di conflitti prolungati; invita gli Stati membri partecipanti ad assicurare il conseguimento delle tappe fondamentali di ciascun progetto, a finalizzare le coalizioni di capacità delineate nella tabella di marcia e a fare tutto il possibile

per avviare rapidamente i progetti faro, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025;

9. accoglie con favore l'approccio proposto per l'iniziativa europea di difesa antidrone, volta a sviluppare un sistema multilivello e tecnologicamente avanzato, dotato di capacità interoperabili per rilevare, tracciare e neutralizzare droni, nonché di capacità di colpire obiettivi a terra sfruttando la tecnologia dei droni per attacchi di precisione; riconosce che le capacità antidrone dovrebbero essere pienamente interoperabili e connesse fra gli Stati membri, per garantire conoscenza situazionale a livello europeo e la capacità degli Stati membri di agire di concerto e di proteggere le infrastrutture critiche in collaborazione con la NATO; riconosce le sfide connesse alla realizzazione di un sistema di difesa antidrone funzionale nel quadro di tale iniziativa e chiede pertanto l'attuazione di progetti pilota che coinvolgano un numero ridotto di Stati membri come primo passo, conducendo a un approccio a 360 gradi una volta che i sistemi saranno sufficientemente operativi ed efficaci per essere dispiegati in modo più ampio;

10. evidenzia che i progetti faro dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di difesa e deterrenza del fianco orientale dell'UE; accoglie con favore l'approccio proposto per la sorveglianza del fianco orientale, concepito per rafforzare la capacità degli Stati membri confinanti con la Russia di far fronte a un'ampia gamma di minacce e rischi, tra cui minacce ibride, l'uso della flotta ombra russa per condurre operazioni di sabotaggio e sorveglianza e il rischio di aggressione armata; sottolinea che consiste nell'integrare i quattro elementi della difesa terrestre, della consapevolezza situazionale, dei sistemi di difesa aerea e antidrone e della sicurezza marittima nel Mar Baltico e nel Mar Nero; sostiene l'obiettivo proposto di istituire una capacità globale di difesa delle frontiere, contribuendo in tal modo alla sicurezza di tutta l'Unione, con sistemi di sorveglianza multidominio, capacità relative ai droni e ai sistemi antidrone, capacità di guerra elettronica, sistemi di attacco di precisione e coordinamento operativo reattivo; chiede che siano incluse misure volte a potenziare la resilienza proattiva, rafforzare le misure di protezione delle infrastrutture e le capacità di ciberdifesa, nonché a garantire l'interoperabilità regionale e la piena prontezza operativa in caso di crisi;

11. evidenzia che i progetti faro costituiscono un'ottima occasione per rafforzare la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB; riconosce la necessità di stabilire una definizione ampiamente concordata di "progetti faro di comune interesse" quali iniziative collaborative paneuropee su larga scala, che coinvolgono il maggior numero possibile di Stati membri, in materia di capacità di difesa e sviluppo industriale, compresi gli abilitanti strategici nell'ambito di un quadro comune come l'EDIP che ne consenta l'individuazione e l'attuazione in modo coerente nelle politiche

industriali e di difesa dell'UE; sottolinea che è fondamentale definire i progetti faro al fine di garantire una collaborazione efficace tra gli Stati membri, mettere in comune le risorse per affrontare le carenze critiche in termini di capacità e progredire verso un'autentica Unione europea della difesa;

12. sottolinea l'importanza strategica di rafforzare l'EDTIB attraverso la cooperazione con l'Ucraina, i paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo[8], i paesi terzi che condividono gli stessi principi e i paesi con cui l'UE ha firmato partenariati in materia di sicurezza e difesa; evidenzia, a tale proposito, che l'industria della difesa ucraina ha acquisito competenze e know-how tecnologici fondamentali sulla base degli insegnamenti tratti dall'esperienza delle forze armate ucraine sul campo di battaglia e prende atto della proposta di alleanza per i droni con l'Ucraina; raccomanda, al fine di affrontare la lentezza dei cicli di innovazione nell'UE, di collegare ricerca e sviluppo e produzione nonché di garantire uno sviluppo tecnologico continuo, che i progetti faro siano aperti, nella misura del possibile e nel pieno rispetto degli interessi di sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri, alla partecipazione dell'Ucraina, dei paesi associati e dei paesi che hanno firmato un partenariato in materia di sicurezza e difesa con l'UE;

Individuare i progetti faro e garantirne la corretta elaborazione e attuazione

13. sottolinea che gli obiettivi dei progetti faro devono essere allineati a quelli concordati a livello dell'UE in materia di difesa e coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle capacità della NATO; sottolinea, inoltre, che dovrebbero riguardare settori tecnologici innovativi per la difesa e contribuire allo sviluppo di capacità di difesa all'avanguardia che rispondano alle esigenze della guerra moderna, tra cui la crescente necessità di interconnettere operazioni militari multisettoriali, truppe e armi, garantire la ciberdifesa, sviluppare la raccolta, la conservazione, il trattamento e la condivisione di dati di intelligence, così come gli strumenti di sostegno per i sistemi senza equipaggio e le decisioni basate sull'IA, gestire attacchi precisi e in profondità, nonché contrastare gli attacchi con droni; evidenzia l'importanza dell'impiego etico e responsabile dei sistemi di IA nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario;

14. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a integrare il settore informatico e le tecnologie digitali nelle priorità fondamentali dell'UE in materia di difesa, al fine di garantire la sovranità dei dati e la preparazione collettiva alle minacce ibride e informatiche; sottolinea che assicurare la sicurezza e la resilienza informatica

8 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj.

dovrebbe essere un obiettivo trasversale di tutti i progetti faro, per garantire infrastrutture digitali sicure, la protezione dei sistemi di comando e controllo e l'integrità dei flussi di dati tra i settori operativi, in linea con le priorità della politica di ciberdifesa dell'UE e della bussola strategica;

15. sottolinea la necessità di progetti faro che riguardino lo strategico settore spaziale, sempre più militarizzato, poiché da esso dipendono diverse attività legate alla sicurezza, come le comunicazioni sicure e la raccolta di informazioni; evidenzia, inoltre, l'importanza di integrare i progetti faro con infrastrutture strategiche per il trasporto e la logistica, come i corridoi di mobilità militare transfrontalieri e le infrastrutture a duplice uso, in particolare nell'Europa orientale e sudorientale, che sono fondamentali per il rapido dispiegamento e la resilienza lungo il fianco orientale;

16. sottolinea che i progetti faro dovrebbero mirare a promuovere una cooperazione più stretta e l'innovazione nei meccanismi di governance a livello dell'UE e tra gli Stati membri, evidenziando le migliori pratiche volte a una strategia comune e coordinata per la difesa europea, tenendo conto delle conoscenze acquisite in Ucraina in merito alla conduzione della guerra moderna; evidenzia che la Commissione dovrebbe stabilire chiare strategie a breve, medio e lungo termine per lo sviluppo dei progetti faro, assicurando che gli sforzi a lungo termine in ricerca, sviluppo e innovazione siano coerentemente coordinati con gli investimenti a breve termine nelle capacità critiche di difesa, al fine di garantire sia il progresso tecnologico sia la prontezza operativa immediata; sottolinea, inoltre, che la buona governance dei progetti faro deve basarsi su una visione condivisa e su un efficace coordinamento tra i loro "attori programmatici", ossia la Commissione, i governi, i quartieri generali militari e gli enti preposti agli appalti pubblici degli Stati membri dell'UE, nonché le imprese industriali nel settore della difesa; ritiene che i progetti faro potrebbero beneficiare della cooperazione esistente nel quadro dei progetti PESCO e del Fondo europeo per la difesa (FED) e basarsi su di essa;

17. riconosce che diverse imprese europee della difesa si sono già impegnate nel corso degli anni in importanti progetti collaborativi transnazionali in vari settori connessi alla dimensione della sicurezza; sottolinea che tali studi di casi possono fungere da esempi per la progettazione e la gestione di progetti faro; sottolinea che, al di là delle fasi di sviluppo e produzione, i progetti faro dovrebbero anche garantire l'istituzione di quadri comuni per il loro funzionamento, la loro manutenzione e la gestione del loro ciclo di vita a livello dell'Unione;

18. prende atto della creazione degli EDPCI quale nuovo strumento nell'ambito dell'EDIP; riconosce che i progetti faro potrebbero altresì essere sviluppati nell'ambito del suddetto quadro; osserva che gli

EDPCI possono essere sviluppati nel contesto delle SEAP; evidenzia che tali progetti dovrebbero rafforzare l'interoperabilità e la resilienza delle catene di approvvigionamento e rimanere pienamente complementari alla pianificazione delle capacità della NATO, come stabilito dalla comunicazione "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa 2030";

19. invita la Commissione a perseguire il pieno allineamento concettuale e procedurale tra i quadri di attuazione dei progetti faro e gli strumenti esistenti, quali la PESCO, il FED, l'EDIP e gli EDPCI, affinché tali strumenti operino in modo coerente e si rafforzino reciprocamente all'interno dell'architettura di difesa dell'UE; invita inoltre la Commissione a chiarire in che modo gli EDPCI debbano essere strutturati e combinati nella pratica per formare un progetto faro, compresi i necessari meccanismi di governance, sequenziamento e coordinamento;

20. sottolinea la necessità di promuovere sinergie più forti tra la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo industriale all'interno dell'ecosistema della difesa dell'UE; riconosce, a tale proposito, il contributo dei pertinenti portatori di interessi, quali le organizzazioni di ricerca, le istituzioni accademiche, i poli di innovazione, i centri tecnologici e gli organismi di collaudo e certificazione di tutti gli Stati membri; chiede di coinvolgere nei progetti faro la più ampia gamma possibile di attori industriali, in particolare le imprese a media capitalizzazione, le piccole e medie imprese e le start-up, al fine di consentire la diffusione dell'innovazione nell'intero spettro dell'EDTIB e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; chiede l'istituzione di un gruppo europeo di alto livello per l'industria della difesa al fine di garantire una cooperazione efficace e un dialogo e un impegno più stretti con l'industria in tutta Europa;

21. sottolinea l'importanza di garantire una partecipazione geografica bilanciata ai progetti faro, che dovrebbero mirare alla più ampia partecipazione possibile degli Stati membri, compresi quelli con industrie della difesa emergenti; sottolinea che i progetti faro dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di trarre beneficio dagli sviluppi tecnologici e dalle capacità di produzione e contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza dell'Unione nel suo complesso; sottolinea inoltre che tali progetti dovrebbero rimanere aperti all'adesione di nuovi Stati membri e che la partecipazione di altri Stati membri nel corso del tempo dovrebbe essere incoraggiata e agevolata; chiede meccanismi di cofinanziamento flessibili e inclusivi, in grado di garantire che tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni economiche, possano partecipare in modo significativo a progetti faro;

22. sottolinea l'importanza di rafforzare la dimensione regionale della strategia industriale della difesa dell'UE e il potenziale impatto dei progetti faro in termini di travaso tecnologico, benefici economici,

occupazione qualificata e coesione sociale in tutte le regioni dell'Unione; chiede che siano coinvolti i governi regionali e locali e che le regioni dell'UE abbiano l'opportunità di beneficiare dei progetti faro, al fine di promuovere la titolarità congiunta in materia di difesa;

23. sottolinea la necessità di impedire il trasferimento di tecnologie militari, in particolare delle tecnologie emergenti sensibili e dei prodotti a duplice uso critici, soprattutto nei settori spaziale, delle tecnologie quantistiche e dell'IA, verso paesi ostili o rivali sistemici all'esterno dell'UE; esorta gli Stati membri che partecipano a progetti faro a rafforzare il coordinamento nonché a impegnarsi a seguire approcci comuni, nonché a definire e concordare una strategia e condizioni comuni per la concessione a paesi terzi non partecipanti di licenze di esportazione per i prodotti derivanti da progetti faro;

24. chiede l'istituzione di un meccanismo coordinato di controllo delle esportazioni basato sul rischio tra gli Stati membri che partecipano a progetti faro, allineato agli obiettivi della bussola strategica dell'UE e coerente con le competenze e prerogative nazionali e gli obblighi internazionali degli Stati membri, inclusi quelli derivanti dalla NATO;

Governance dei progetti faro e ruolo del Parlamento

25. invita la Commissione e gli Stati membri a presentare ulteriori proposte per progetti faro che riguardino lo sviluppo delle capacità di difesa e consentano agli Stati membri di allineare meglio i propri sforzi nazionali agli obiettivi concordati a livello dell'UE in materia di difesa e in linea con i pertinenti obiettivi di sviluppo delle capacità della NATO; sottolinea che le proposte di progetti dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri maggiormente esposti al rischio del concretizzarsi di minacce militari convenzionali e ibride; evidenzia l'importanza di coinvolgere le industrie della difesa nella definizione delle priorità e della portata dei progetti faro futuri;

26. sottolinea che la selezione dei progetti faro dovrebbe esser meritocratica e basarsi su procedure trasparenti, garantendo una partecipazione geografica equilibrata e impedendo la concentrazione del processo decisionale o dei benefici industriali in un numero limitato di Stati membri;

27. raccomanda che la Commissione, l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'Agenzia europea per la difesa svolgano un ruolo di consulenza, sostegno e coordinamento per facilitare l'attuazione di progetti faro; sottolinea il ruolo cruciale del comitato militare dell'Unione europea nel fornire consulenza militare strategica e nel formulare raccomandazioni al comitato politico e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo,

la valutazione e la revisione degli obiettivi di capacità, e chiede, a tale riguardo, la sua inclusione formale nel quadro di governance dei progetti faro;

28. si impegna a esercitare il proprio ruolo legislativo, di controllo e di bilancio per quanto riguarda il coordinamento, l'attuazione e il finanziamento dei progetti faro sulla base di informazioni e relazioni periodiche e complete della Commissione; sottolinea la sua autorità di bilancio e la sua responsabilità per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'UE; chiede relazioni pubbliche periodiche e un controllo parlamentare per garantire l'assunzione di responsabilità e promuovere la fiducia nei progetti faro;

Garantire il finanziamento di progetti faro a lungo termine

29. chiede finanziamenti adeguati e dedicati nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale al fine di garantire il finanziamento a lungo termine dei progetti faro; sottolinea la necessità di finanziamenti sufficienti e idonei per i progetti faro che non compromettano i fondi assegnati ad altri settori strategici del bilancio dell'UE dedicati alla difesa; evidenzia la necessità di destinare parte di tali finanziamenti alle iniziative di formazione, sviluppo delle competenze e mantenimento dei talenti;

30. sottolinea che lo sviluppo collettivo di tali capacità di difesa a livello dell'Unione può generare significative economie di scala, ridurre i costi e garantire che i fondi pubblici e il denaro dei contribuenti siano utilizzati nel modo più efficiente e responsabile;

31. condivide l'osservazione della Corte dei conti europea in merito alla proposta sull'EDIP secondo cui il tempo necessario per completare i progetti supererà probabilmente il periodo di attuazione di due anni previsto dall'EDIP; sottolinea pertanto che, affinché i progetti faro possano beneficiare di un finanziamento a titolo dell'EDIP, gli Stati membri interessati devono impegnarsi a cofinanziarli per l'intera durata, ben oltre il periodo iniziale di due anni; evidenzia l'importanza della pianificazione a lungo termine di investimenti sostenuti e della continuità industriale per garantire l'autonomia strategica dell'Europa;

32. sottolinea che il cofinanziamento dei progetti faro dovrebbe basarsi su una sana gestione e pianificazione di bilancio, sull'efficienza in termini di costi e sulla trasparenza; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a definire tappe fondamentali, indicatori di prestazione, controlli finanziari periodici e revisioni delle spese sostenute nell'attuazione dei progetti faro;

33. chiede agli Stati membri dell'UE di valutare di destinare sistematicamente parte dei loro bilanci nazionali per la difesa allo sviluppo di iniziative di partenariato e all'acquisto di attrezzature di difesa prodotte nell'ambito dei progetti faro nei settori in cui gli

sforzi congiunti apportano un valore aggiunto, in linea con l'articolo 4, paragrafo 2, TUE e dell'articolo 346 TFUE;

34. incoraggia gli Stati membri a coordinare la pianificazione di bilancio nazionale per la difesa con gli obiettivi di capacità della NATO al fine di garantire la complementarità ed evitare la frammentazione delle risorse; invita gli Stati membri a valutare modalità per istituire uno strumento finanziario fuori bilancio che consenta il raggruppamento e la messa in comune di alcune parti dei bilanci nazionali per la difesa a livello dell'UE, al fine di coprire l'intero ciclo di vita dei progetti faro;

°

° °

35. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla NATO, all'Assemblea parlamentare della NATO, alle agenzie dell'UE per la sicurezza e la difesa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.